




Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale

Unici Nazionale



ZOOM

Il Sistema Fiscale per le Società Cooperative

**Approfondimento n. 14
allegato al numero di aprile
2009 di *Zoom***

Data: 24/04/2009

INDICE

Premessa	3
Riforma societaria e mutualità prevalente.....	5
Il sistema fiscale.....	7
- Società cooperative a mutualità prevalente	7
- Cooperative a mutualità prevalente agricole, della piccola pesca e loro consorzi	8
- Cooperative a mutualità prevalente di consumo e loro consorzi .	9
- cooperative sociali.....	10
- Cooperative a Mutualita' NON PREVALENTE.....	16
- le novità in materia fiscale introdotte dalla” manovra d’estate” .	16
Ristorni.....	19
Controlli	21

Premessa

Le società cooperative perseguono finalità differenti rispetto alla natura delle altre tipologie di impresa, operando sulla base di principi di mutualità e non di logiche prettamente speculative.

Esse, infatti, si fondano sui valori dell'autosufficienza, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà.

È interessante notare come il legislatore nazionale (ed europeo), compreso l'essenziale ruolo svolto dal Movimento Cooperativo, abbia sostanzialmente riconosciuto il valore sociale e voluto dare un'incentivazione allo sviluppo di tale categoria di impresa.

Al fine di favorire e sostenere i suddetti valori, al sistema cooperativo sono state riconosciute **significative agevolazioni fiscali**, naturalmente nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

E' essenziale premettere che tali benefici fiscali non nascono solo e soltanto dalla necessità di controbilanciare gli svantaggi che le cooperative patiscono a causa degli obblighi legali cui sono sottoposte.

Questo è un ragionamento "a valle", mentre il vero motivo che ha spinto il legislatore, a prevedere benefici fiscali è da collegarsi primariamente alla funzione sociale svolta dalle imprese cooperative.

E' opportuno, quindi, ricostruire il ragionamento "a monte".

Il complessivo vantaggio che un sistema di imprese cooperative apporta alla collettività in termini di utilità sociale in stretta connessione con l'agire economico, può configurarsi nella qualità di "bene pubblico" che, al pari di un'Istituzione, non è azzardato affermare, arreca vantaggi non solo ai diretti

componenti ma a tutta la collettività. Discende da ciò la consapevolezza, propria anche della scienza economica, che un bene pubblico è un bene che lo Stato ha interesse a diffondere, un bene del quale la politica economica deve favorirne la produzione mediante benefici fiscali e/o di altro genere.



Infatti, partendo proprio dall'art. 45 della Costituzione, si possono evidenziare argomentazioni esaustive in tal senso, ovvero che i benefici fiscali alle cooperative sono legati al mancato perseguimento del lucro soggettivo da parte dei soci e alla totale assenza di speculazione privata al fine di addivenire allo scopo mutualistico, differenze sostanziali rispetto alle imprese profit.

In estrema sintesi, possiamo infatti sostenere che la missione e lo spirito imprenditoriale di tipo cooperativistico, concretati nella funzione socio-mutualistica, svolgono un'azione di assoluta prevalenza rispetto all'aspetto compensativo delle condizioni di "*vantaggio*" fiscale.

Riforma societaria e mutualità prevalente

La Riforma del diritto societario del 2004 ha modificato sostanzialmente il mondo cooperativo rimodulando il concetto di *mutualità prevalente*¹.

Le cooperative, in base a tale cambiamento, sono state suddivise in due categorie:

-  **a mutualità prevalente**
-  **a mutualità non prevalente**

Una cooperativa per essere a mutualità prevalente e beneficiare dei maggiori benefici fiscali, deve rispettare i seguenti requisiti statutari e criteri gestionali:

Requisiti Statutari (art. 2514 c.c.):

- 1.** divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse previsto per i buoni fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2.** divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3.** divieto di distribuzione delle riserve tra i soci;
- 4.** devoluzione, allo scioglimento della società cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

¹ Tale requisito, prima della riforma, andava ricercato esclusivamente nel contesto della normativa tributaria e, in particolare, nell'art. 26 del D.lgs. Cps. N. 1577/47 (c.d. **legge Basevi**), che viene richiamato dall'art.14 del D.P.R. 601/73.

Criteri Gestionali (art. 2513 c.c.):

1. L'attività (vendita di beni e servizi) è svolta prevalentemente a favore dei soci. Quindi il rapporto tra le vendite ai soci e le vendite complessive deve essere maggiore del 50%;
2. Le prestazioni lavorative dei soci sono prevalenti rispetto alle altre di cui si avvale la cooperativa. Di conseguenza, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo complessivo di lavoro a carico della società cooperativa.
3. Gli apporti di beni o servizi da parte dei soci sono prevalenti rispetto a tutti gli altri apporti. Il costo dei beni conferiti in cooperativa dai soci o il costo dei servizi da questi offerti è prevalente rispetto al totale dei costi dei servizi o delle merci (materie prime) acquistate o conferite.

Le società cooperative possono perdere lo status di *mutualità* prevalente nei seguenti casi:

- mancato inserimento nello statuto societario delle clausole qualificanti la mutualità della cooperativa o modifica successiva delle clausole statutarie sopra indicate;
- mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei parametri attestanti la condizione di mutualità prevalente.

Si ricorda, altresì, che esistono **cooperative prevalenti di diritto**, ovvero:

- cooperative sociali (art. 111-septies disp.att. c.c.)
- cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il 50 % della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. c.c. e art. 2513 c.c.)
- banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. c.c.).

Il sistema fiscale

Dal punto di vista tributario, con la suddetta riforma, sono state introdotti significativi cambiamenti che hanno previsto alcune esenzioni e agevolazioni fiscali applicabili proprio alle cooperative che assumono la citata qualifica di enti o società cooperative (e loro consorzi) **a mutualità prevalente**, dovendo tali soggetti prevedere anche la devoluzione obbligatoria ai fondi mutualistici del patrimonio residuo in caso di scioglimento della cooperativa ovvero trasformazione o fusione in ente non mutualistico.

L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. **34/E del 15/07/2005** ha fornito importanti chiarimenti circa le rilevanti modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 ai fini dell'imposizione sui redditi delle società cooperative e loro consorzi che si applicano nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003, ribaditi anche dalla Circolare operativa della Guardia di Finanza n. 1/2008 (*"Nuova istruzione sull'attività di verifica"*).

Le modifiche cui la circolare fa riferimento sono contenute nei commi da **460 a 466 e 468 dell'art. 1 della Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004)**, e modificano la precedente disciplina introdotta per il "periodo transitorio" dal d.l. 63/2002 convertito con modificazioni dalla legge 112/2002.

La normativa attuale prevede **una tassazione degli utili differenziata**, non solo in riferimento alla qualifica di mutualità prevalente, ma anche in considerazione del **settore di attività della cooperativa**, come illustrato nei seguenti paragrafi.

- Società cooperative a mutualità prevalente

Per le società cooperative A MUTUALITÀ PREVALENTE ad esclusione di quelle indicate nei paragrafi successivi è previsto il seguente regime fiscale IRES:

- 1) **E' tassata la quota del 30% degli utili netti annuali (legge n. 311 del 2004, art. 1 comma 460);**
- 2) **Non è soggetta a tassazione la quota del 70% degli utili netti destinata a riserva indivisibile;**
- 3) **non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria.** Tale riserva minima prevede l'accantonamento del **30% degli utili annuali**, nel caso in cui si tratti di banche di credito cooperativo l'accantonamento minimo è del 70% (art. 37, D.Lgs. n. 385/1993);
- 4) **Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;**

- Cooperative a mutualità prevalente agricole, della piccola pesca e loro consorzi

Per le società cooperative a mutualità prevalente agricole, della piccola pesca e loro consorzi è prevista un differente imposizione fiscale ai fini IRES:

- 1) **E' tassata la quota del 20% di utili netti annuali (legge n. 311 del 2004, art. 1 comma 460);**
- 2) **Non è soggetta a tassazione la quota del 80% degli utili netti destinata a riserva indivisibile;**
- 3) **non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria** (l'art. 2545-*quater* cod. civ., con decorrenza dall'1 gennaio 2004, ha elevato al **30% degli utili annuali l'accantonamento minimo a riserva obbligatoria**, prima previsto dal previgente art. 2536 nella misura del 20%);

4) Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;

5) le disposizioni esentative contenute nell'art. 10, D.P.R. n. 601/1973 non si applicano sulle quote di utili netti annuali da assoggettare a tassazione in base alla disposizione considerata al n. 2); tali disposizioni esentative concernono la detassazione:

5a) dei redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante alienazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e trasformazioni di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;

5b) dei redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi; pertanto, le disposizioni esentative non influiscono sull'obbligo di tassazione del 20% dell'utile (diverso da quello di accantonare obbligatoriamente a riserva minima obbligatoria) destinato a riserva indivisibile. Peraltro, posto che la limitazione dall'esenzione concerne una quota degli utili d'esercizio, sono in ogni caso detassate tutte le variazioni in aumento dell'utile civilistico (art. 83 del t.u.i.r.) relative ai redditi di cui alle precedenti lettere 5a) e 5b) (circ. 18.6.2002, n. 53);

- Cooperative a mutualità prevalente di consumo e loro consorzi

L'art. 82 commi 28-29, del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 (c.d. Manovra d'estate)², ha modificato la tassazione per le cooperative di consumo e dei loro consorzi.

² La cui analisi è stata inviata con Zoom n. 10

Con tale provvedimento normativo è stata elevata **dal 30% al 55% la quota degli utili netti annuali che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.**



Vengono, quindi, modificate le modalità di calcolo dell'imponibile Ires, precedentemente disciplinate, dall'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) implicando per le sole cooperative di consumo, differenti percentuali di tassazione, in sintesi:

- 5) **E' tassata la quota del 55% degli utili netti annuali (art. 28-29, D.L. 182/2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008);**
- 6) **Non è soggetta a tassazione la quota del 45% degli utili netti destinata a riserva indivisibile;**
- 7) **non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria.** Tale riserva minima prevede l'accantonamento del **30% degli utili annuali.** (art. 37, D.Lgs. n. 385/1993);
- 8) **Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;**

- cooperative sociali

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale (legge n. 381, 8 novembre 1991).

Possono essere:

-  **di tipo a)** aventi ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
-  **di tipo b)** aventi ad oggetto lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento di lavoratori svantaggiati (almeno il 30% del totale dei lavoratori) i quali, compatibilmente al

loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa.

La legge prevede la presenza di tre categorie di soci:

- ↳ soci prestatori, che ricevono un'utilità economica per il fatto di effettuare una prestazione;
- ↳ soci fruitori, che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa;
- ↳ soci volontari, che operano in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In considerazione della particolare finalità sociale che tali cooperative perseguono, è stata previsto un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello previsto per le altre tipologie di cooperative.

Al riguardo, si ricorda che la citata Finanziaria 2005 ha introdotto le suddette limitazioni al regime fiscale delle cooperative, **lasciando tuttavia inalterate le agevolazioni riservate alle cooperative sociali (comma 463, art. 1).**

Ne consegue che le cooperative sociali, a differenza delle altre cooperative, beneficiano dell'esenzione integrale dal reddito per le somme destinate a riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/1977.

Quindi non concorrono a formare il reddito imponibile gli utili destinati a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci. L'agevolazione si applica anche ai consorzi con base sociale formata almeno per il 70% da cooperative sociali (come ribadito dalla circ. 18.6.2002, n. 53/E Agenzia delle Entrate).

Approfondimento³

Le cooperative sociali, inoltre, usufruiscono delle esenzioni previste dal titolo III del Dpr 601/1973.

Va approfondito il discorso relativo all'articolo 11 di tale decreto rispetto alle agevolazioni tributarie. Esso prevede un'esenzione dal **reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi per le cooperative di produzione e lavoro, ossia per quelle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.**

Le cooperative di produzione e lavoro, **e anche quelle sociali che abbiano i requisiti per essere considerate P/L**, come previsto dalla recente **risoluzione n. 80/E del 25 marzo 2009**, devono coordinare l'esenzione dall'Ires con i limiti introdotti dal comma 462 della Finanziaria 2005.

Da tale coordinamento⁴, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 130/2005, discende che la cooperativa di produzione e lavoro beneficia di un'esenzione Ires pari:

- all'Irap iscritta a conto economico, se l'ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci è non inferiore al 50% del totale degli altri costi, escluse materie prime e sussidiarie;
- alla metà dell'Irap iscritta a conto economico, se l'ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci è compreso tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi.

³ Gli approfondimenti tengono conto di recenti provvedimenti normativi riguardanti le cooperative sociali dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 80/E del 25 marzo 2009) e del Ministero dello Sviluppo Economico (parere n. 6413/0370/3129)

⁴ **Comma 462 L.311/2004**: L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La norma, nella versione originaria, non ancorava l'esenzione dal reddito alla quota di Irap stanziata a conto economico; in altri termini, la cooperativa di produzione e lavoro beneficiava di un'esenzione piena dall'Ires, ovvero ridotta alla metà, a seconda che l'ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci fosse superiore al 50% o compreso tra il 25% e il 50% del totale degli altri costi.

La citata **risoluzione n. 80/E del 25 marzo 2009** ha chiarito, in primo luogo, che l'esenzione **prevista dall' articolo 11 di cui sopra, si applica anche alle cooperative sociali che abbiano i requisiti per essere considerate di produzione e lavoro**. Ciò in quanto la semplice qualifica di cooperativa sociale non è sufficiente per beneficiare dell'agevolazione, considerato che la norma fa espressamente riferimento alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro.

In altri termini, la cooperativa sociale può beneficiare dell'esenzione in esame a condizione che rientri anche tra quelle di produzione e lavoro, ossia tra le *“cooperative nel quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci”* (legge 142/2001).

In tale ipotesi, la presenza contemporanea dei requisiti previsti dalla legge 381/1991 per le cooperative sociali e dalla legge 142/2001 per le cooperative di produzione e lavoro, determina l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 11 del DpR 601/1973, senza che operino, peraltro, le limitazioni introdotte dal citato comma 462 della legge 311/2004.

Ciò si evince espressamente dal successivo comma 463 della Finanziaria 2005, che salvaguarda le cooperative sociali dai limiti introdotti dal comma 462; limiti che restano applicabili, quindi, alle sole cooperative di produzione e lavoro.

Sulla base di tali precisazioni l'Agenzia ha riconosciuto l'integrale esenzione dall'Ires, ai sensi del menzionato art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, alla cooperativa sociale che presenta contemporaneamente:

- ✎ i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro;

- ↳ un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.

La risoluzione ha evidenziato, infine, un principio già affermato dall'Amministrazione finanziaria nella precedente risoluzione 130/2005: l'esenzione dall'imposta locale sui redditi contenuta nello stesso articolo 11 del Dpr 601/1973 non può essere intesa come un'esenzione dall'imposta sulle attività produttive. In altri termini, ai fini Irap la cooperativa sociale non può beneficiare dell'esenzione stabilita dall'articolo 11, posto che tale norma non fa riferimento all'imposta sulle attività produttive bensì all'imposta locale sui redditi.

Anche per le cooperative sociali non è tassata la quota pari al **3% dell'utile civilistico destinata ai Fondi Mutualistici**.

Approfondimento 2

Si evidenzia inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi ha espresso il parere⁵ n. 6413/0370/3129 circa l'inquadrabilità giuridica dell'attività di commercio equo e solidale da parte di cooperative sociali di tipo a)⁶.

L'attività di vendita di beni per un fine non esclusivamente economico, ma sociale ed educativo (qual è quella del commercio equo e solidale) è da considerare strumentale al raggiungimento di quelle finalità di promozione umana e integrazione sociale che qualificano una cooperativa come sociale di tipo a).

Il Ministero ha voluto fornire indicazioni per facilitare, in particolare agli organi preposti alla vigilanza, la distinzione tra tali specie di cooperative, che operano anche nel settore del commercio equo e solidale e quelle che, invece, non possono essere considerate cooperative sociali pur esercitando la stessa attività.

⁵ Approvato nella seduta della Commissione Centrale per le Cooperative del 27 giugno 2007.

⁶ Vedi a tal proposito la relativa circolare UNCI n. 6772/07/0320/90 del 18 settembre 2007.

In sostanza, le cooperative sociali di tipo a) devono dimostrare che la loro attività (il commercio di prodotti equo e solidali) è prevalentemente rivolta a scopi sociali ed educativi e non meramente a finalità commerciali, cioè evidenziare la strumentalità dell'attività di vendita.

Per il Ministero tale carattere strumentale, nonché il valore della mutualità esterna prodotta da tali attività deve emergere dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2545 c.c. e dalla nota integrativa allegata al bilancio di cui all'art. 2427 c.c., ritenuti mezzi idonei a fornire dati e informazioni a completamento di quanto contenuto negli altri documenti contabili.

Ai sensi del decreto interministeriale 30 Dicembre 2005⁷ del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo all'introduzione di regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come individuati dall'Art. 2513 c.c., **le cooperative per il commercio equo e solidale sono esentate dal rispetto di qualsiasi condizione di prevalenza gestionale (ex art. 2513 c. c.)**

Pertanto, indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'Art. 2513 c.c., **sono in ogni caso considerate a mutualità prevalente** le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per tale attività si deve intendere la *vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative, o loro consorzi, acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della L. 8 Novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.*

⁷ Si veda circolare UNCI n.1723/06/0320/12 del 15 febbraio 2006 sul sito www.unci.org, sezione materiale/circolari.

Dunque, la cooperativa di commercio equo e solidale, esercitante prevalentemente attività di vendita e, di conseguenza, non rivolta a scopi sociali ed educativi

- non potrà definirsi come sociale di tipo a), e quindi non potrà beneficiare delle agevolazioni specifiche al riguardo;
- la stessa è, in base al regime derogatorio di cui al decreto interministeriale del 30 Dicembre 2005, *prevalente di diritto*, e può beneficiare così delle agevolazioni previste per le cooperative a mutualità prevalente.

- Cooperative a Mutualità NON PREVALENTE

Per le cooperative non a mutualità prevalente è previsto il seguente regime fiscale:

- 1) **La non tassabilità IRES è limitata al 30% degli utili netti annuali**, che per espressa previsione statutaria, dovrà essere accantonata a riserva indivisibile. Viene di conseguenza **tassato il 70% dell'utile netto annuale**.
- 2) **Deducibilità della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici**.

- le novità in materia fiscale introdotte dalla "manovra d'estate"

➤ Cooperative e social card

Secondo il citato provvedimento D.l. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, le cooperative a mutualità prevalente che hanno presentato in bilancio debiti per finanziamento⁸ nei confronti dei soci **superiori ai 50 milioni di euro, purché maggiori dell'importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile (così come risultanti alla data di**

⁸ Tutti gli **strumenti finanziari** consentiti dalla normativa vigente (come il prestito sociale, le obbligazioni, ecc.).

bilancio), devono destinare, limitatamente agli esercizi 2008 e 2009, il 5% dell'utile netto annuale al finanziamento del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti ("social card")⁹.

➤ **ritenuta sugli interessi per prestito sociale**

In tale norma è stato previsto l'aumento della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi (per prestito sociale) corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche dal **12,5 al 20 per cento**, (modificando quanto precedentemente disciplinato dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 63/2002, convertito in legge n. 112/2002)¹⁰.

Restano escluse da tale provvedimento, per cui si continuerà ad applicarsi la ritenuta del 12,5%, le cooperative che soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, come da schema sottostante:

piccole imprese, contemporaneamente:

- a) un'impresa che occupa meno di 50 persone
- b) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

micro imprese:

- a) un'impresa che occupa meno di 10 persone
- b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

⁹ Fondo in favore dei soggetti che versano in stato di bisogno, ai quali concedere una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni alimentari o per il pagamento delle bollette energetiche. Il Fondo è alimentato da:

- somme riscosse in eccesso dagli Agenti di riscossione;
- somme derivanti dal recupero degli aiuti di stato per le rivalutazioni concesse alle banche ;
- somme versate dalle coop a mutualità prevalente, come sopra riportato;
- trasferimenti dal bilancio dello Stato e versamenti volontari.

¹⁰ Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 465 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi (prestito sociale), "sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento".

A scopo riepilogativo si sintetizzano nel seguente schema le differenziazioni fiscali in materia di Ires per le differenti società cooperative:

COOPERATIVE Mutualità Prevalente	Quota degli utili netti annuale soggetta a tassazione	Quota degli utili netti destinata a riserva indivisibile <u>non</u> soggetta a tassazione	Esenzioni
Agricoltura - Piccola pesca e loro consorzi	20%	80%	Riserva minima obbligatoria (30%) esente IRES Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
Tutte le altre Tipologie	30%	70%	Riserva minima obbligatoria (30%) esente IRES Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
Consumo	55%	45%	Riserva minima obbligatoria (30%) esente IRES Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
Sociali	Nessuna tassazione per gli utili destinati a riserve indivisibili	100%	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
COOPERATIVE Mutualità non prevalente	70%	30%	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici

Ristorni

I ristorni rappresentano uno degli strumenti peculiari delle società cooperative per l'attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di reciproco scambio. Il vantaggio mutualistico può consistere in un risparmio di spesa, per i beni e servizi che il socio acquista dalla cooperativa (di consumo), ovvero in una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti alla cooperativa (di produzione e lavoro). Nelle società cooperative, infatti, è possibile distinguere l'utile realizzato dall'attività con i soci da quello conseguito dall'attività con soggetti terzi alla cooperativa stessa. Il ristorno viene concesso dalla cooperativa in proporzione ai suddetti scambi mutualistici intercorsi nell'anno (non in base al capitale conferito dal socio).

Si ricorda che, ai sensi circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 2008¹¹, **i ristorni che vengono attribuiti ai soci sono integralmente deducibili dall'utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità tecnica (di contabilizzazione) scelta per la deduzione, ossia:**

- ↳ mediante imputazione diretta al conto economico dell'esercizio
- ↳ attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.

Tale soluzione assicura una perfetta neutralità fiscale delle due diverse metodologie alternative di deduzione del ristorno in quanto:

- se il ristorno è imputato a conto economico, le percentuali di tassazione del **20%, per le cooperative agricole e della piccola pesca**, del **55%, per le cooperative di consumo** o del **30% (per le altre coop)**, si applicano su un importo (utile netto) già decurtato della quota di ristorno;

¹¹ A tale riguardo, vedasi Circolare UNCI n. 3755/08/0320/38 del 7 maggio 2008 recante ad oggetto "Ristorni – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

- se il ristorno è dedotto attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, l'esclusione dal reddito imponibile della cooperativa opera in via prioritaria rispetto alle suddette percentuali di tassazione previste dalla legge.

I ristorni, in ottica fiscale, possono essere definiti come:

- somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma **di integrazione retributiva**, erogati in sede di approvazione del bilancio d'esercizio in misura **non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi** (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge **n. 142 del 2001**);
- somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri **soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati** (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973).

Le somme a titolo di ristorno possono anche essere attribuite ai **soci a titolo di aumento gratuito del capitale sociale**.

Inoltre, con parere del 4 agosto 2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni non assumono rilevanza ai fini dei risultati derivanti dall'applicazione degli **studi di settore**, sterilizzando di fatto tale strumento tipico delle società cooperative dal calcolo per tali studi¹².

¹² Vedi a tal proposito la circolare Unci "ristorni – studi di settore" n. . 7652/08/0320/74 del 14 ottobre 2008.

Controlli

Le società cooperative che rispettano i requisiti di mutualità godono, come detto, di maggiori benefici fiscali. A fronte di tali vantaggi, ovviamente, sono soggette a controlli per la verifica dei citati parametri che consentono l'ottenimento e il mantenimento di tale status.

Tali controlli obbligatoriamente vengono effettuati con l'attività di vigilanza sancita dall'art. 45 della Costituzione e dagli artt. dal 2545-quaterdecies al 2545-octiesdecies c.c.. Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si è assistito tramite l'emanazione del Decreto Legislativo n. 220/2002 alla Riorganizzazione del Sistema della Vigilanza sugli enti cooperativi.

Da tale riorganizzazione, emergono punti di contatto e di connessione con la riforma del diritto societario che realizzano un rinnovamento dal punto di vista della funzione ispettiva, tesa ad offrire maggiori garanzie circa la corretta gestione delle società e la loro rispondenza alle caratteristiche di legge.

I **tre capisaldi** della nuova disciplina in materia di vigilanza cooperativa sono ravvisabili:

- nella configurazione del revisore quale “incaricato di pubblico servizio”;
- nella tripartizione della Vigilanza stessa (revisioni cooperative annuali e biennali da parte delle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente ai propri associati; ispezioni straordinarie “d’urgenza” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; certificazioni annuali di bilancio a cura di società di revisione);
- nella possibilità per le cooperative non revisionate di ricorrere (in assenza di recente attestato) all'autocertificazione dei requisiti mutualistici con la collaborazione di professionisti iscritti in appositi albi e con l'impegno di sottoporsi a revisione entro congruo termine.

A fronte di tale attività di revisione possono essere comminate le seguenti sanzioni per inadempienza delle cooperative controllate:

- Cancellazione Albo Nazionale delle Società Cooperative: è disposta qualora in sede di revisione si scopra che la cooperativa persegue finalità lucrative. Con la cancellazione la cooperativa perde i benefici di natura fiscale connessi all'iscrizione;
- Commissariamento: è disposto laddove si riscontri l'irregolare funzionamento degli Organi sociali. Pertanto si procede alla revoca degli Organi di amministrazione e dei sindaci della cooperativa e si affida la gestione della cooperativa ad un Commissario;
- Liquidazione coatta amministrativa: è disposta qualora l'attivo patrimoniale risulti insufficiente al pagamento dei debiti;
- Scioglimento per atto d'autorità: è disposto qualora la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o che, per due esercizi consecutivi, non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione;
- Sostituzione dei liquidatori: è disposta in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria.

*Oltre all'attività di vigilanza sopra indicata, le società cooperative sono assoggettate al possibile controllo da parte delle **Guardia di Finanza**.*

Secondo la citata Circolare operativa della stessa Guardia di Finanza n. 1/2008 ("Nuova istruzione sull'attività di verifica") **il controllo deve essere rivolto in maniera prioritaria alla verifica della sussistenza del carattere di**

'mutualità prevalente" e, quindi, dei requisiti richiesti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alla specifica natura giuridica.

In presenza di tali requisiti, dovranno, inoltre essere verificati, anche attraverso l'esame delle delibere sociali:

- **il regolare accantonamento a riserva delle somme non soggette a tassazione;**
- **il regolare assoggettamento ad IRES della "quota obbligatoria", nonché di quella eccedente, eventualmente distribuita ai soci;**
- **i ristorni (deducibili per la cooperativa), per evitare comportamenti scorretti volti a dissimulare distribuzioni di utili in violazione alle norme civilistiche e statutarie.**

In assenza delle condizioni previste per la riconducibilità dell'ente tra le cooperative a mutualità prevalente, andranno effettuate le conseguenti riprese a tassazione delle quote di utile netto annuale che non possono beneficiare delle suddette agevolazioni.

Un ulteriore controllo, infine, può essere effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, sempre sui requisiti di mutualità prevalente, per gli Studi di Settore in sede di contraddittorio.